

# Bisogni Educativi Speciali: nuove disposizioni per l'inclusione

Negli ultimi mesi sono intervenuti il Decreto Ministeriale n.254 del 16 novembre 2012, contenente le nuove "Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del I Ciclo di Istruzione", la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 dedicata agli "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e le relative "Indicazioni operative", dettate dalla Circolare n.8 del 6 marzo 2013. I tre documenti normativi ufficializzano anche nel nostro Paese il termine "alunni con Bisogni Educativi Speciali", prima utilizzato solo dall'INVALSI per ammettere criteri di valutazione diversi nella correzione della Prova Nazionale in sede di Esame di Stato di fine I Ciclo.

## Un nuovo contenitore concettuale per individualizzare e personalizzare i percorsi

Con l'acronimo "B.E.S." (= Bisogni Educativi Speciali) ci si riferisce alle situazioni di alunni che si trovano, anche transitoriamente, in condizioni di difficoltà e/o svantaggio per i quali sono necessarie la predisposizione e la realizzazione di percorsi opportunamente tarati sul singolo.

Se l'*individualizzazione* dei percorsi di apprendimento di ciascun alunno costituisce una prerogativa della scuola dell'autonomia (cfr. art.4 del D.P.R. n.275/1999, Regolamento di Autonomia), dal 2004 nel I Ciclo di Istruzione anche la *personalizzazione* del curricolo rappresenta al contempo un diritto per ciascun alunno ed una precisa responsabilità per le istituzioni scolastiche (cfr. artt. 3, 7 e 10 del D.Lgs. n.59, nuovi Ordinamenti del I Ciclo).

Dopo lunghe e sterili polemiche sulla diversa portata dei due concetti, nel 2011 si è avuto il primo atto normativo che ha dato fondamento giuridico alla relativa distinzione (cfr. Linee Guida allegate al D.M. 12.07.2011, emanati per esplicito rinvio della Legge n.170/2010). La disciplina per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, infatti, incidentalmente stabilisce che "l'azione formativa **individualizzata** pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti" mentre "l'azione formativa **personalizzata** ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente".

Tali concetti si inseriscono in un quadro generale di tutele garantite dall'ordinamento per numerose *categorie* di alunni (con disabilità, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con A.D.H.D., non italofofoni) per i quali vigono discipline specifiche.

Va inoltre ricordato che la cura dei percorsi individuali di apprendimento è un obbligo professionale per gli insegnanti in base all'art.26 del vigente C.C.N.L. 2007, che impone a ciascun docente di dare attuazione al P.O.F. "adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni".

## La differenziazione dei curricoli nel I Ciclo

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del I Ciclo di Istruzione 2012 confermano un'impostazione fondata sui principi costituzionali del diritto allo studio garantito a ciascun alunno.

Le responsabilità di differenziazione educativa e didattica emergono nel costante richiamo ad una "particolare attenzione" da riservare "alle disabilità e ad ogni fragilità", "al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, con la sottolineatura che "la padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio".

Tali prescrizioni di massima vengono poi ulteriormente puntualizzate in un **capitolo specifico** ("Una scuola di tutti e di ciascuno") della Premessa relativa all'*Organizzazione del Curricolo*, che diviene così la nuova bussola per orientare gli interventi individualizzati e personalizzati richiesti dall'ordinamento nella Scuola dell'Infanzia e nel I Ciclo di Istruzione.

Dopo aver riaffermato "i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle

*culture*”, viene sancita l’obbligatorietà di *“specifiche strategie e percorsi personalizzati”*, in quanto *“l’accoglienza della diversità”* deve essere considerato *“un valore irrinunciabile”*. Tale impegno riguarda tutti gli **allievi “con bisogni educativi speciali”**, con la formalizzazione quindi di una *categoria* di alunni che va al di là dei bambini e ragazzi *“disabili”* o *“di cittadinanza non italiana”*, citati solo a fini esemplificativi dal documento

Anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio la scuola *“attiva risorse e iniziative mirate”* e deve elaborare *“adeguate strategie organizzative e didattiche”*, nell’ambito della *“normale progettazione dell’offerta formativa”*. Tali interventi sono indispensabili per *“la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce”* e possono quindi potenzialmente riguardare ciascun alunno.

Per fornire *“i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti”* il capitolo citato, richiama infine, ancora una volta a titolo esemplificativo, Linee Guida ed indicazioni strategiche per le tipologie di B.E.S. già classificate dall’ordinamento (stranieri, disabili, D.S.A.).

La scelta di riaffermare esplicitamente nelle Indicazioni 2012 le **responsabilità di individualizzazione e di personalizzazione** degli interventi con riferimento agli alunni con *“bisogni educativi speciali”* disegna tuttavia uno scenario più complesso rispetto al passato, in quanto tali indicazioni devono essere inserite in modo coerente nel nuovo quadro di riferimento curricolare, caratterizzato dall’impegno di elevare a determinati *standard* il livello qualitativo e quantitativo degli apprendimenti. Vigè una *“prescrittività”* dei traguardi di competenza *“nella loro scansione temporale”*, con un profilo d’uscita in cui le competenze indicate sono *“fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale”*; al contempo *“le valutazioni periodiche e finali”* devono essere *“coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo”*, anche personalizzato, valorizzando la *“preminente funzione formativa”* della valutazione nel I Ciclo.

Emerge così un **quadro più complesso ed impegnativo**. La scuola deve utilizzare obbligatoriamente i riferimenti forniti dalle Indicazioni 2012 ed è responsabile, attraverso le proprie scelte autonome in campo organizzativo, didattico e valutativo, del raggiungimento degli esiti previsti per gli alunni (che, si badi bene, oltre al dovere hanno il *diritto* di conseguirli). Analogamente le istituzioni scolastiche sono anche responsabili, utilizzando gli strumenti offerti dall’autonomia ed i riferimenti normativi di settore, di impostare, realizzare e valutare gli interventi ed i percorsi personalizzati per gli alunni con B.E.S.. Si impone quindi la ricerca di un faticoso equilibrio tra **esiti di qualità per la generalità dell’utenza** e concreto **supporto non penalizzante per gli alunni con B.E.S.**, poichè il pieno esercizio del diritto allo studio nella Scuola dell’Infanzia e nel I Ciclo presuppone un’attenta articolazione.

## **La Direttiva Ministeriale per i bisogni educativi speciali**

La Direttiva 27 dicembre 2012, relativa agli *“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”*, inquadra la questione nell’ambito del **Modello ICF**, *l’International Classification of Functioning, Disability and Health*, adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001. Si tratta della classificazione internazionale del sistema di funzionamento, della disabilità e della salute, fondato sul concetto che tale *“funzionamento”* deriva dalle caratteristiche del soggetto (non solo fisiche) correlate all’ambiente che lo circonda, inteso sotto il profilo fisico (dati materiali), strumentale (ausili a disposizione) e socio-culturale (convinzioni, atteggiamenti e comportamenti degli altri soggetti).

Si è così di fronte ad un vero *“sistema complesso”* in cui il **modello di salute di riferimento non è più solo a dimensione biomedica** (secondo la quale due soggetti paraplegici sono in una situazione analoga tra loro), **ma anche psicosociale** (che vede una condizione ben diversa per il soggetto paraplegico *“grintoso”*, in uno spazio privo di barriere architettoniche, capace di utilizzare una sedia a rotelle e circondato da persone collaborative e motivanti - rispetto ad una realtà priva di tali elementi -). Il profilo di funzionamento di ciascun soggetto scaturisce quindi dalle sue potenzialità individuali e da quelle del contesto,

consentendo di individuare i Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni: i responsabili educativi e professionali della sua integrazione devono perciò intervenire sugli elementi di sistema non immutabili, incidendo cioè sui fattori di contesto personali ed ambientali.

Su tali basi la Direttiva chiarisce, ancor meglio rispetto alle Indicazioni Nazionali 2012, che nell'accezione di *Bisogni Educativi Speciali* sono ricomprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici (D.S.A., A.D.H.D., etc.) e quella dello **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale**.

Vengono così **estese** a tutti questi casi **le tutele previste dalla Legge n.170/2010** e viene riaffermato il ruolo dei **Centri Territoriali di supporto** (C.T.S.), quale strumento istituzionale per coordinare gli interventi in ambito scolastico. Mentre a livello centrale viene curato un portale come ambiente di apprendimento-insegnamento e scambio di informazioni e consulenza, gli Uffici Scolastici Regionali devono istituire indicativamente un C.T.S. per ciascun ambito provinciale. Si tratta di un punto di riferimento per gli Istituti del territorio, gli EE.LL., i Servizi Sanitari e le Associazioni, incardinato presso una scuola-polo, cui spettano compiti di informazione e formazione, per personale e utenti, in tema di ausili tecnologici, software, didattica inclusiva; essi possono provvedere a raccolte di buone pratiche, al coordinamento di ricerche e sperimentazioni, alla promozione di intese territoriali tra scuole e servizi socio-sanitari. Ciascun Centro deve inoltre adottare un proprio Regolamento e definire il piano annuale di intervento.

Nell'attesa di vedere all'opera i Centri Territoriali (per i quali si possono prevedere non poche difficoltà in assenza di personale ad hoc), altre parti particolarmente rilevanti della Direttiva sono quelle relative alle **responsabilità di ciascuna istituzione scolastica**, in tema di *politica* e di *pratica* dell'inclusione. È a questo livello, infatti, che si gioca in modo decisivo il destino degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Evidenziando che la tutela delle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, va attuata "*senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo*", la Direttiva assegna alle scuole la possibilità di avvalersi per tutti gli alunni con B.E.S. degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 12.07.2011 e allegate Linee guida).

Risulta evidente che la prioritaria responsabilità posta in capo agli Istituti riguarda la regolazione della **disciplina di settore, di competenza del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, con particolare riferimento alle categorie non ancora specificatamente tutelate dall'ordinamento** (svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale). Per ciascun alunno così individuato, va elaborato un Piano Didattico Personalizzato ("*individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con B.E.S.*"), in base alle "*considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico*" di competenza di ciascun gruppo-docente o Consiglio di Classe.

### **La Circolare Ministeriale n.8/2013 per l'inclusione in ciascun Istituto**

Per evitare che le previsioni dettate dalle Indicazioni Nazionali e dalla Direttiva specifica rimangano inascoltate è intervenuta infine la Circolare n.8, del 6 marzo 2013. Si tratta di un documento dispositivo che mira a fornire le "**Indicazioni operative**" rese obbligatorie per l'attuazione della Direttiva in tema di Bisogni Educativi Speciali.

In tutte le scuole del I Ciclo, in sede collegiale, devono essere **formalmente individuati** "*sulla base di elementi oggettivi ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*" gli alunni che anche transitoriamente presentano un B.E.S., con particolare riferimento all'area dello "*svantaggio socio-economico, linguistico e culturale*". Per ciascuno di tali alunni (come già avviene obbligatoriamente per gli alunni con disabilità o con D.S.A.) deve essere elaborato collegialmente dai docenti di classe un **Piano Didattico Personalizzato**, che ha lo scopo di "*definire, monitorare e documentare*" le strategie di intervento più idonee alla necessaria personalizzazione, individuando altresì "*i criteri di valutazione degli apprendimenti*" da utilizzare nel caso specifico, anche con riferimento ai "*livelli minimi attesi per le competenze in uscita*". A differenza delle situazioni di D.S.A. in

tali casi le eventuali misure dispensative devono avere carattere transitorio, in quanto vanno privilegiate "le strategie educative e didattiche" attraverso percorsi personalizzati.

La Circolare interviene anche nel settore organizzativo e progettuale di ciascun Istituto del I Ciclo. Con una forzatura giuridica vengono estesi i compiti e ridefinita la denominazione del G.L.H. di Istituto sorto con la Legge n.104/92: esso dovrebbe trasformarsi nel "Gruppo di Lavoro per l'Inclusione" (G.L.I.), mantenendo una composizione plurirappresentativa (dirigente, docenti specializzati ora anche nei B.E.S., genitori, esperti, etc.) ed estendendo il proprio intervento di coordinamento, di documentazione e di proposta alle tematiche relative a tutti i Bisogni Educativi Speciali, ora non più riducibili alla sola disabilità.

Al G.L.I. viene richiesto anche un compito propulsivo in tema di "**valutazione del livello di inclusività della scuola**" e di progettualità specifica: si indicano a titolo esemplificativo alcuni strumenti (il c.d. *Index per l'inclusione* ed il *Progetto Quadis*) per la necessaria valutazione dei risultati raggiunti, da porre alla base dell'elaborazione del "**Piano Annuale per l'Inclusività**". Il Piano deve essere "riferito a tutti gli alunni con B.E.S." e costituisce un'analisi dei punti di forza e di criticità da redigere entro il mese di giugno, per essere poi discussa e deliberata in sede di Collegio dei Docenti a diversi fini: da un lato il documento va inviato all'U.S.R. in quanto diviene l'elemento necessario per l'ottenimento dell'organico dei docenti di sostegno, dall'altro costituisce la premessa decisiva per la conseguente impostazione del P.O.F. dell'anno successivo. Il **Piano dell'Offerta Formativa**, infatti, deve contenere "un concreto impegno programmatico" in tema di Bisogni Educativi Speciali, fondato sulla "trasversalità delle prassi di inclusione" da garantire in diversi ambiti:

- nell'insegnamento curricolare;
- nella gestione delle classi;
- nell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici;
- nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

Il P.O.F. nel settore dell'inclusione deve fissare "criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti" applicando logiche qualitative e non meramente quantitative e deve esprimersi in merito ai relativi impegni di formazione assunti dai docenti.

Nelle intenzioni ministeriali l'azione di ciascuna scuola nel campo dell'inclusione dovrebbe infine inserirsi in un **quadro territoriale** caratterizzato dall'impulso dei *Centri Territoriali di Supporto* (vedi Direttiva B.E.S.) e dei *Centri Territoriali per l'Inclusione* (di prossima istituzione), anche se più facilmente realizzabili appaiono le azioni sinergiche con gli Enti Locali e le altre risorse del territorio, possibilmente attraverso reti tra Istituti (con qualche blanda illusione per queste ultime in tema di risorse organiche, come prefigurato dalla Legge n.35/2012 che ha per la prima volta ipotizzato un "organico di rete", con particolare riferimento ai Bisogni Educativi Speciali).

### **Bisogni educativi speciali già tutelati: disabilità, stranieri, D.S.A. e A.D.H.D.**

Dalla Legge n.104/1992 in poi si sono venute perfezionando (sino alle Linee Guida emesse con Nota Prot. n.4274/2009) le responsabilità e le garanzie nei confronti degli **alunni con disabilità**. La Legge n.170/2010 con il D.M. 12 luglio 2011 (ed allegate Linee Guida) hanno dettato la disciplina cogente relativa agli **alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento**, divenuta ora più responsabilizzante per tutti con l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. Con riferimento, infine, agli **alunni stranieri** si sono succedute nel tempo norme specifiche (Legge n.40/1998, art.36; D.Lgs. n.286/1998, artt. 31, 32 e 33; D.P.R. n.394/1999, art.45) e disposizioni di carattere amministrativo (C.M. n.24/2006 contenente le relative Linee Guida, Documento 2007 dell'Osservatorio MIUR, C.M. n.4/2009) che hanno definito ulteriori forme di cura formativa per tali situazioni.

Per la tutela di altre categorie specifiche di alunni non sono ancora intervenute norme di legge con valore *erga omnes* e quindi è necessario fare riferimento alle disposizioni dell'Amministrazione che si impongono agli operatori scolastici. Ci si riferisce in particolare agli **alunni con A.D.H.D.** (per i quali, cioè, è stato certificato dai Centri autorizzati un "Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività"), che richiedono interventi formativi rispettosi delle numerose Note Ministeriali emesse in argomento (n.4226P4/2008, n.1968/2009, n.6013/2009, n.4089/2010, n.7373/2010 e n.1395/2012).

In tutti i casi sopra esposti **la normativa specifica definisce le modalità ed i requisiti per l'individuazione dell'avente diritto**, richiedendo in ogni caso la formalizzazione di un percorso individualizzato/personalizzato e l'integrazione degli interventi con la famiglia ed altri enti, con il pieno coinvolgimento di tutti gli insegnanti di classe. Solo per gli alunni con disabilità è prevista l'assegnazione di personale aggiuntivo e per gli stessi (unitamente a particolari casi di D.S.A.) sono fissate disposizioni diversificate per lo svolgimento dell'Esame di Stato di conclusione del I Ciclo di Istruzione. Stante il possibile percorso personalizzato per tutte queste *categorie* di alunni, viene in ogni caso ammessa l'adozione di criteri di valutazione differenziati, anche se sinora ciò non sempre è stato riconosciuto dalle Commissioni d'Esame con particolare riferimento per gli alunni non italofofoni.

### **Gli altri Bisogni Educativi Speciali da tutelare: responsabilità di Istituto**

Con particolare riferimento agli alunni "*con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale*" ora si deve quindi provvedere ad una specifica elaborazione di Istituto e ciò costituisce una novità senza precedenti. Naturalmente in tali casi non vi saranno risorse di personale aggiuntive (ma nell'ambito dell'organico di Istituto ogni soluzione organizzativa è ammessa) e non saranno possibili prove d'Esame differenziate, ma la personalizzazione dei criteri di valutazione, se formalizzata, dovrà essere applicata dalla Commissione.

Ogni Istituto è chiamato perciò a definire i canoni per la propria azione a tutela degli alunni caratterizzati da una, anche temporanea, **situazione di disagio, di particolare difficoltà o di svantaggio** di cui la scuola deve farsi carico.

Per tali casi **la formale e motivata individuazione del soggetto con B.E.S. compete alla scuola**, che per affrontare la questione dovrà mobilitare le proprie risorse umane e finanziarie per un'**organizzazione formalizzata degli interventi**; allo stesso modo dovrà essere **pianificato e realizzato un percorso relazionale e didattico individualizzato e/o personalizzato**, eventualmente relativo anche ai **criteri di valutazione**, attivando le possibili **sinergie con la famiglia e gli altri enti eventualmente coinvolti** (Servizi sociali e sanitari *in primis*), per evitare a tutti i costi "*il fallimento formativo precoce*" che sancirebbe, a giudizio delle Indicazioni 2012, il totale insuccesso della scuola.

La Direttiva Ministeriale richiede "*un reale coinvolgimento dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto che porti all'adozione di una politica interna delle scuole per l'inclusione, che assuma una reale trasversalità e centralità rispetto al complesso dell'offerta formativa*". Nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, vanno quindi fissate una strategia, una disciplina ed una pratica di Istituto poste a tutela di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, con le specificazioni del caso per quelli non ancora tutelati dall'ordinamento e nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare n.8.

Il compito appare particolarmente impegnativo e ciascun Istituto è chiamato ad una riflessione e ad un confronto che conducano a determinazioni condivise e concludenti.

### **Un esempio di disciplina specifica già attuata: la Provincia Autonoma di Trento**

La C.M. n.8/2013 estende di fatto all'intero territorio nazionale le tutele per gli alunni con B.E.S. già attive in una parte del Paese: la Provincia autonoma di Trento, infatti, ha assunto una funzione di *apripista* molto interessante, attraverso l'adozione del "*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali*" (2008) e delle relative "*Linee Guida*" (2012).

Oltre alla specifica trattazione delle categorie ordinariamente riconosciute dall'ordinamento, la disciplina trentina prevede da tempo la tutela delle "*situazioni di svantaggio*", anche temporanee. Sulla base delle **norme provinciali** (art.3, c.1, lett. c), le **scuole** sono **chiamate ad individuare precisi indicatori** delle situazioni di svantaggio, al fine di evitare interpretazioni legate a letture individuali o sottovalutazioni, ed i docenti vengono responsabilizzati nell'individuazione degli alunni che necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche e nella predisposizione degli **interventi personalizzati**. Essi devono attivare le opportune interazioni con la famiglia, con eventuali specialisti e con i

servizi territoriali, anche per elaborare un formale "*Progetto Educativo Personalizzato*" (P.E.P.), individuando al proprio interno un docente referente per il caso specifico.

Il percorso educativo/didattico individuale (che può prevedere differenziazioni per tutti gli elementi dell'azione didattica) ha **carattere di temporaneità**, deve comunque mantenere una correlazione con l'itinerario "regolare" della classe e mira ad un successivo riallineamento con esso da parte dell'alunno coinvolto. Il permanere della situazione di difficoltà, tuttavia, consente anche in sede di Esame di Stato di utilizzare criteri di valutazione differenziati.

### **Tra Consiglio di Istituto, Collegio e responsabilità dei docenti**

Anche fondandosi su *buone pratiche* ricavate dall'esterno (come quella ora citata) o già sviluppate all'interno dell'Istituto, le stringenti sollecitazioni contenute nelle Indicazioni 2012, nella specifica Direttiva sui bisogni educativi speciali ed ora soprattutto nella C.M. n.8, richiedono un'immediata azione a tutte le scuole italiane del I Ciclo.

Approfittando del primo appuntamento con il "**Piano Annuale per l'Inclusività**", previsto dalla Circolare n.8/2013, i **Consigli di Istituto** possono contestualizzare nel proprio **atto annuale di indirizzo** gli impegni che è necessario assumere sui diversi fronti nel campo dell'inclusione. Riaffermando i principi di intervento ed i canoni organizzativi e pedagogico-didattici in relazione all'integrazione degli alunni disabili, D.S.A., A.D.H.D. e di lingua non italiana (solitamente presenti in tutti i P.O.F. delle scuole italiane), alla fine del corrente anno scolastico in molti casi sarà necessario richiamare i Collegi dei Docenti all'elaborazione di una disciplina specifica per definire gli impegni a tutela di tutti gli altri alunni con bisogni educativi speciali.

Ciascuna **comunità professionale** dovrà quindi fissare criteri e modalità per individuare tali alunni e per caratterizzarne il percorso di integrazione, con i conseguenti impegni a carico di tutti i docenti di classe (non limitandosi alla sola indicazione di un "referente di caso"). Dovranno essere predisposti i modelli di Piano personalizzato da utilizzare per definire itinerari di apprendimento, contenuti, traguardi e criteri di valutazione differenziati per una o più discipline; andranno canalizzate le necessarie *alleanze* (con la famiglia ed i servizi del territorio), curando la relativa interazione e fissando le forme di autovalutazione.

Oltre a dover individuare la sede necessariamente collegiale di formalizzazione (il Consiglio di Classe, il gruppo-docenti, a maggioranza semplice o qualificata? con il voto del dirigente?), si pone la questione del rapporto del percorso personalizzato con gli obiettivi ed i traguardi propri della classe di appartenenza, terreno decisivo per legittimare l'adozione di criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento differenziati, salvaguardando l'equilibrio tra tappe comuni e itinerari di crescita individuale.

Si tratta di **decisioni particolarmente delicate** perché la personalizzazione dei percorsi non si sostanzia in una loro *semplificazione* (che potrebbe essere male interpretata solo attraverso una riduzione degli obiettivi didattici e del lavoro di docenti più benevoli), ma si basa su una profonda competenza metodologica e relazionale e su interventi ben più impegnativi ed articolati.

Individuare formalmente un alunno con B.E.S. per garantirgli un percorso personalizzato significa impegnarsi di più, predisponendo un **carico di lavoro**, di attenzioni e di relazioni estremamente **più complesso**, spesso molto faticoso, ma sempre motivato dall'obiettivo di concretizzare il precetto costituzionale che ci chiede di "*rimuovere gli ostacoli ... che ... impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...*" e dà senso all'impegno professionale del personale della scuola pubblica.